REGOLAMENTO (CE) N. 2738/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1999
che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) a norma dell'articolo sopra citato può essere concesso un premio volto a compensare, nella misura necessaria, la perdita di reddito dei produttori di carni caprine nelle zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio [2], diverse dalle zone di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98, purché sia constatato che la produzione di queste zone soddisfa i due criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2467/98; di conseguenza, è opportuno determinare tali zone di montagna;

(2) il regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/86 [4], ha determinato le zone di montagna in cui possono essere concessi i premi ai produttori di carni caprine in Spagna, Francia, Italia e Portogallo; da un successivo esame è emerso che l'elenco delle zone geografiche diverse da quelle di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 deve essere aggiornato; si è constatato che i criteri fissati all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2467/98 sono soddisfatti nelle zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate in Austria;

(3) per una maggiore chiarezza e semplicità, è opportuno consolidare il regolamento (CEE) n. 1065/86;

(4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2467/98 risultano soddisfatti in tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 dei seguenti Stati membri: Spagna, Francia, Italia, Austria e Portogallo.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1065/86 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande presentate per il 2000 e le campagne di commercializzazione successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
[3] GU L 97 del 12.4.1986, pag. 25.
[4] GU L 325 del 20.11.1986, pag. 17.